

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione allo stato passivo, onere di indicare i documenti di cui ci si avvale già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo, difetto della produzione di taluno di essi, conseguenze

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'onere per il creditore opponente è soltanto quello di indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo dinanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di taluno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo di ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito, e non può, dunque, come è invece avvenuto nel caso in esame, dichiarare infondata l'opposizione per difetto di prova.

NDR: in senso conforme Cass. 12549/2017 e 12548/2017.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 9.2.2018, n. 3259

...omissis...

Rilevato che:

il Tribunale di Napoli ha respinto l'opposizione allo stato passivo del dddddd in relazione al credito per forniture di Euro 59.799,14, non ammesso dal Giudice delegato sul rilievo che la opponente non aveva tempestivamente depositato,

unitamente all'atto di opposizione, il fascicolo di parte della fase di verifica dei crediti, contenente i documenti dimostrativi delle forniture stesse;
la società opponente ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;
la curatela fallimentare ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato per tre motivi;
il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Considerato che:

l'unico motivo del ricorso principale, relativo all'acquisizione del fascicolo di parte dell'insinuazione al passivo della creditrice opponente, è fondato alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte - cui si ritiene di dare continuità - per la quale nel giudizio di opposizione allo stato passivo l'onere per il creditore opponente, previsto a pena di decadenza dalla disposizione sopra indicata, è soltanto quello di indicare specificamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo dinanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di taluno di essi, il tribunale deve disporre l'acquisizione dal fascicolo di ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito (Cass. 12549/2017, 12548/2017), e non può, dunque, come è invece avvenuto nel caso in esame, dichiarare infondata l'opposizione per difetto di prova;

tutti i motivi del ricorso incidentale sono invece inammissibili: i primi due in quanto pongono questioni (rispettivamente quella dell'inopponibilità alla curatela dei documenti prodotti dalla opponente, in quanto privi di data certa, e quella della inammissibilità della prova testimoniale pure dedotta dalla opponente) assorbite dalla decisione del Tribunale di tardività del deposito del fascicolo della fase di verifica del passivo; il terzo perchè attiene al regolamento delle spese processuali;

le questioni assorbite, di cui sopra, restano ovviamente aperte davanti al giudice del rinvio da disporsi a seguito dell'accoglimento del ricorso principale;

in conclusione, in accoglimento della censura svolta con il ricorso principale, il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale acquisirà i documenti prodotti dalla opponente nella fase di verifica dei crediti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

pqm

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.